

Prot. n. 22955 del 22/11/2022

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 196 "*Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali*".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 21 novembre 2022, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta di legge n. 196 "*Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali*".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

Prot. n. 22955 del 22/11/2022

Deliberazione n. 80 del 21 novembre 2022

Parere in ordine alla proposta di legge n. 196 "*Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali*"

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)*";
- Considerato che in data 3 novembre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di legge n. 196 "*Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali*";
- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;
- Preso atto dell'istruttoria e delle osservazioni pervenute da UNCEM, che si allegano, e da ANCI;
- Rilevato che la proposta di legge si propone di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio, la transumanza, nonché di diffondere i relativi valori culturali e ambientali;
- Ritenute condivisibili le finalità della proposta di legge in esame;
- Ritenuto, tuttavia, con riferimento all'articolo 2, comma 1, che la funzione di assegnazione dei terreni incolti o abbandonati non possa essere esercitata dai comuni senza gli opportuni censimenti delle aree abbandonate, né che gli stessi possano procedere all'affidamento dei terreni incolti o abbandonati di proprietà privata;
- Rilevato, altresì, che l'articolo 3, comma 1, sulla promozione delle vie di transumanza e di monticazione non include le province e la Città metropolitana e che ai successivi commi 2 e 5 non risulta chiaro, rispettivamente, a quale soggetto compete la creazione della banca dati e con quali modalità e quali siano i tempi di aggiornamento della classificazione catastale;
- Ritenuto, che l'articolo 4, comma 5, lettera a), dovrebbe includere espressamente forme di collaborazione con le associazioni rappresentative degli enti locali e che sarebbe preferibile ampliare la partecipazione ai tavoli già esistenti tra le associazioni di categoria e le associazioni di margari e pastori;
- Ritenuto, infine, opportuno proporre alcune modifiche terminologiche, in particolare:
 - all'articolo 1 andrebbero utilizzati il termine "gestione pastorale" anziché "pastoralismo" e "impresa agricola conduttrice di bestiame in alpe" in luogo di "pastore" e "conduttore di alpeggio" che non risultano allineate alla normativa vigente;

- all'articolo 3 sarebbe preferibile utilizzare il termine "prati permanenti" al posto di "prati stabili";

Delibera

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere positivo in ordine alla proposta di legge n. 196 *"Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali"*, condizionato alla revisione del testo sotto i profili espressi in narrativa.

Il Presidente
 Davide CROVELLA
(firmato in originale)



CAL Consiglio delle Autonomie locali
del Consiglio regionale del Piemonte

OSSERVAZIONI alla PDL n. 196

“Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali”

Uncem apprezza le finalità della proposta di legge riconoscendo l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, quali presidi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, in particolare, per i territori montani - che custodiscono oltre il 50% degli hotspot di biodiversità a livello mondiale - e per le zone collinari, nonché quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale, storico e sociale.

Si propongono osservazioni al fine di rendere la proposta di legge più puntuale possibile e affinché possa raggiungere a pieno le finalità della stessa.

Art 1 comma 1: il termine “pastoralismo” si riferisce alla disciplina che studia la gestione pastorale. Più correttamente andrebbe utilizzato il termine “gestione pastorale”

Art 1 comma 2: Si considerano “pastori” e “conduttori d'alpeggio” gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano l'attività di pastorizia ovvero di conduzione di alpeggio, tramite la pratica dell'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante.

La definizione di “pastore” e di “conduttore d'alpeggio” non appaiono allineate alla normativa vigente. Meglio formulare “impresa agricola conduttrice di bestiame in alpe”. In ogni caso il termine “pastori” si riferisce correntemente ai soli detentori in alpe di ovi-caprini, mentre “margari” o “malgari” ai detentori in alpe di bovini. In ogni caso tali accezioni variano di valle in valle.

Art.2 comma 1: Si esprimono molte perplessità. Gli Enti locali potrebbero affidare con le procedure del codice appalti i terreni incolti o abbandonati di loro proprietà, ma non quelli privati, per i quali sono previste altre procedure.

Si ritiene però che l'intenzione del legislatore, in questa pdl, sia quella di applicare il comma prevalentemente ai terreni privati, in quanto consapevoli che non ci siano molti terreni pubblici incolti e coltivabili, e comunque già con la normativa attuale potenzialmente rendibili disponibili (concessioni usi civici o aste superfici a pascolo).



La L.r. 21/2016 (“Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”) prevede, per i terreni privati, che le procedure da applicare siano quelle approvate con DGR n. 24-6390 del 19/01/2018, valide anche per gli imprenditori agricoli. Tali procedure derivano non solo dalla l.r. 21/2016 ma anche dall'art. 5 della Legge 440/1978 (“Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”) sull'uso delle terre incolte che, anche se non è stata applicata, è ancora vigente.

Sempre in merito all'assegnazione dei terreni abbandonati, va segnalato l'art. 12 del TUF (Testo Unico Forestale) “Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali” che pur riferendosi nel titolo ai terreni forestali, nell’articolo è esteso a tutti i terreni “agro-silvo-pastorali”: questo articolo prevede un intervento simile a quello stabilito dalla PDL in oggetto, però mette in capo alle Regioni una serie di adempimenti senza i quali l'assegnazione dei terreni è inapplicabile .

Si segnalano infine gli artt. 75 (Banca regionale della terra), 76 (Censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati) e 77 (Assegnazione dei terreni incolti o abbandonati) della L.R. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale” che prevedono ancora altre disposizioni con norme attuative che sono ancora in fase di predisposizione da parte dell’Assessorato Agricoltura.

In conclusione, si ritiene che sull'assegnazione dei terreni abbandonati e incolti ci siano già troppe norme, a volte anche in contrasto tra loro, e che sarebbe più funzionale alla facilitazione dell’attività pastorale e dell’alpeggio, una semplificazione normativa piuttosto che all’aggiunta di ulteriori norme.

Inoltre si ritiene che le normative nazionali e regionali in questo specifico ambito – rilevamento terre incolte, affidamento, conversione, ecc - non debbano in alcun modo gravare, nel presente e in prospettiva, sui Comuni. Le norme in particolare della 440/1978 sono rimaste inapplicate perché ricadevano sui singoli Comuni delle incombenze inadeguate agli Enti stessi, non conformati e senza strutture, o capacità amministrativa, relative a quei compiti di mappatura dei terreni incolti, tantopiù relativi a proprietà privata.

Art 3 comma 1: Il termine “Prati stabili” (qui e altrove) risulta una definizione in disuso. Il riferimento andrebbe fatto ai “prati permanenti”, come da normative comunitarie.

Art 3 comma 2: non è chiaro chi abbia il compito per creare la banca dati, su quali basi e con che modalità. Se utilizzando banche dati esistenti, (dai fascicoli aziendali o da fotointerpretazione Arpea, raramente realmente attendibili) oppure tramite un censimento esaustivo come l’indagine di campo. In entrambi i casi i costi sono largamente superiori alla dotazione finanziaria prevista dalla proposta di legge per l’intero triennio. Inoltre, una volta istituita tale banca dati, non è chiaro quale sia la finalità e come, quando e da chi verrebbe aggiornata e alimentata.

Art 3 comma 5. La classificazione catastale non è ancora completamente aggiornata e la riconversione di boschi, ad esempio, in prati permanenti è sottoposta a vincolo e richiede autorizzazioni onerose (paesaggistica, misure di compensazione). Le norme per la trasformazione



del bosco in altro uso del suolo sono contenute nel regolamento forestale vigente, come anche le casistiche per cui è previsto l'esonero dal pagamento delle spese di compensazione: sarebbe opportuno fare riferimento a tali disposizioni. Il comma (o l'articolo) si potrebbe semplicemente tramutare in un allargamento delle casistiche di esonero dalle spese di compensazione nel caso di riconversione di boschi in prati permanenti, fermo restando un vincolo successivo all'uso agricolo per una durata minima, in ogni caso non sulla base di una classificazione catastale, ma dell'effettivo uso del suolo.

Art. 4 commi 1 e 2. Le associazioni di categoria e le associazioni di "margari" e "pastori" ed i portatori di interesse partecipano già attivamente ai tavoli tecnici regionali relativi alla concezione e realizzazione degli strumenti di pianificazione e di aiuti in agricolture relativi alla gestione pastorale, alpeggi etc. Tali tavoli si riuniscono già con frequenza maggiore rispetto a una volta l'anno. Varrebbe la pena ampliare le competenze di tavoli esistenti piuttosto di creare ulteriori tavoli regionali.

Si ritiene infine che per la tutela e la valorizzazione della gestione pastorale a livello regionale non possa non essere tenuta in considerazione l'equiparazione della gestione pastorale a quella forestale e l'inclusione della gestione pastorale come elemento complementare ed obbligatorio all'interno dei piani forestali aziendali, con pari livello di approfondimento di dettaglio e coerenza ad autorizzazione avvenuta. Tale azione eliminerebbe le attuali numerose e controverse conflittualità tra gestione forestale e pastorale, frequentemente a danno di quest'ultima.

Il Presidente Uncem Piemonte
Roberto Colombero